

Istruzioni sul rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari, degli organi di direzione e dei rappresentanti della Confederazione

del 3 aprile 2003

La Cancelleria federale,

visto l'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 giugno 1996¹ sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (ordinanza sulle commissioni),

emana le istruzioni seguenti:

1. Campo d'applicazione

Le presenti istruzioni si applicano a tutti gli organi permanenti soggetti all'ordinanza sulle commissioni e i cui membri sono eletti dal Consiglio federale.

2. Verifica della necessità degli organi

Nell'ambito della preparazione del rinnovo integrale delle commissioni, i dipartimenti e la Cancelleria federale verificano se gli organi loro subordinati siano ancora necessari ed eventualmente se sia opportuno raggrupparli.

3. Competenza

- 3.1 I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili che gli organi loro subordinati adempiano le disposizioni generali, segnatamente quelle dell'ordinanza sulle commissioni.
- 3.2 Essi osservano in particolare le disposizioni concernenti:
 - a. il numero di membri delle commissioni (art. 6 dell'ordinanza sulle commissioni);
 - b. le condizioni di eleggibilità (art. 7 dell'ordinanza sulle commissioni);
 - c. la scelta dei membri (art. 8 dell'ordinanza sulle commissioni);
 - d. la composizione rappresentativa (art. 9 dell'ordinanza sulle commissioni);

¹ RS 172.31

- e. la rappresentanza dei sessi (art. 10 dell'ordinanza sulle commissioni);
 - f. la durata del mandato e la limitazione della durata della funzione (art. 14 e 15 dell'ordinanza sulle commissioni).
- 3.3 Qualsiasi eccezione alle disposizioni dell'ordinanza sulle commissioni concernente il numero di membri (art. 6), la scelta di membri dell'Assemblea federale in seno a una commissione (art. 8 cpv. 2), la rappresentanza di donne nelle commissioni (art. 10 cpv. 2) e la limitazione della durata della funzione (art. 15 cpv. 2) deve essere motivata.
- 3.4 I membri delle commissioni che esercitano la loro funzione a tempo pieno possono svolgere la loro attività fino alla fine dell'anno in cui compiono 70 anni. Proposte di nomina di membri a tempo pieno che, per raggiunti limiti di età, si ritirano prima della scadenza del loro mandato di quattro anni devono essere motivate.

4. Rilevamento e immissione dei dati

- 4.1 Il rilevamento e l'acquisizione dei dati necessari per il rinnovo integrale delle commissioni si effettuano in forma elettronica nella banca dati centrale.
- 4.2 I dipartimenti sono responsabili dell'acquisizione e dell'aggiornamento dei dati degli organi loro subordinati.
- 4.3 La Cancelleria federale mette a disposizione dei dipartimenti il software necessario per il rinnovo integrale delle commissioni e per la successiva gestione dei dati che le concernono.
- 4.4 La Cancelleria federale, sulla base dei dati dei dipartimenti, allestisce un elenco elettronico degli organi rilevati. L'elenco è accessibile al pubblico ed è disponibile su Internet.
- 4.5 La Cancelleria federale coordina e sostiene i lavori dei dipartimenti. Essa allestisce uno scadenario per ogni rinnovo integrale delle commissioni.

5. Proposta al Consiglio federale e rapporto alle Camere

- 5.1 La Cancelleria federale sottopone al Consiglio federale una proposta per il rinnovo integrale delle commissioni.
- 5.2 Dopo il rinnovo integrale delle commissioni, la Cancelleria federale redige il rapporto sulla composizione delle commissioni extraparlamentari permanenti e lo sottopone al Consiglio federale a destinazione delle Camere.

6. Comunicazione ai membri che si sono ritirati e ai neoeletti

- 6.1 Il segretario generale del dipartimento informa i membri degli organi di nuova formazione.
- 6.2 La cancelliera della Confederazione informa le presidenze uscenti e quelle di nuova nomina.

7. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 3 aprile 2003.

3 aprile 2003

Cancelleria federale svizzera:

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari, degli organi di direzione e dei rappresentanti della Confederazione
